



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA In materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo
a scioglimento della riserva
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In primis parte ricorrente ha chiesto la rivisitazione del provvedimento interlocutorio che ha ritenuto il Commissario difettare di legittimazione processuale all'instaurazione dell'azione di responsabilità in periodo di proroga cd tecnica; la ricorrente ha evidenziato come concessa detta proroga al Commissario non sia precluso l'esercizio dell'azione di responsabilità non potendosi attribuire interpretazione restrittiva alla frase "adempimento connessi alla chiusura delle operazioni".

La questione va approfondita e rivista.

L'art 70 comma 6 TUB vigente ratione temporis prevede che "la Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano già state approvate dalla medesima Banca d'Italia"

Il tenore letterale della norma è dunque nel senso che la proroga possa esser disposta dalla Banca d'Italia solo in vista degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura (e solo quando le modalità di esecuzione degli stessi siano già state approvate), adempimenti sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dall'art 75 TUB rubricato "adempimenti finali".

Da tale tenore letterale della norma non discende però de plano che, concessa la proroga perché sussistenti i presupposti di cui all'art.70 comma 6 TUB, si debba ritenere che i poteri del Commissario Straordinario siano circoscritti ai soli adempimenti di chiusura che hanno determinato la concessione della proroga stessa; la norma de qua nulla dice in tal senso e non può esser ignorato il fatto che per effetto della sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria essa ha visto venir meno l'organo amministrativo (disciolto) di tal che una siffatta lettura è distonica rispetto al complesso delle norme che regolano la Amministrazione straordinaria non essendo ipotizzabile che la Banca nella finestra temporale della proroga ex art 70 comma 6 TUB sia priva di organo "gestorio": e del resto l'art 72 comma 3 TUB prevede che le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con



l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art 73 commi 1 e 2 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, senza deroghe.

In regime di prorogatio ex art 70 comma 6 TUB insomma - ancorchè la proroga sia giustificabile solo se vi siano ancora adempimenti connessi alla chiusura della procedura da porre in essere, con modalità già approvate dalla Banca d'Italia - il Commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri, non essendovi alcuna norma che li limiti desumendosi dal complesso delle norme concernenti la Amministrazione straordinaria la conservazione di detti poteri.

Con riferimento specifico alla azione di responsabilità, in primis va rilevato che l'art 72 comma 5 TUB prevede che l'esercizio di detta azione spetti ai commissari straordinari sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia

Tale norma è coerente con il fatto che la sottoposizione ad Amministrazione straordinaria comporta la sospensione delle funzioni assembleari, come disposto dall'art 70, comma 2 TUB sicchè in luogo del potere che ordinariamente spetta all'assemblea di deliberare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli organi sociali vi è un regime "speciale" con l'attribuzione in via "sostitutiva" di potere autorizzativo alla Banca d'Italia.

Ipotizzare che - in una fase dell'Amministrazione straordinaria in cui ancora vige la sospensione delle funzioni assembleari e in cui permangono i poteri della Banca d'Italia e l'assetto degli organi straordinari e in cui dunque permangono le ragioni sottese alla disposizione dell'art 72 comma 5 TUBper esercitare l'azione di responsabilità Commissario straordinario il debba instaurare la complessa procedura di cui all'art 72 comma 6 TUB (e cioè chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione a convocare l'assemblea su un ben specificato ordine del giorno e convocare l'assemblea) non è ragionevole, né coerente con il sistema vieppiù considerando che la norma di cui all'art 72 comma 5 TUB che disciplina l'azione di responsabilità non contiene alcuna disposizione che limiti siffatto "regime" in costanza di Amministrazione Straordinaria precludendolo nel periodo di proroga ex art 70 comma 6 TUB.

Va dunque rivisto il provvedimento interlocutorio dichiarandosi il Commissario Straordinario legittimato all'esperimento della azione di responsabilità in periodo di porroga ex art 70 VI comma TUB; da ciò discende che, esercitata ab origine la azione da organo legittimato, è sufficiente per la prosecuzione dell'azione, una volta cessata la Amministrazione Straordinaria, la costituzione della Banca a mezzo dell'amministratore, ex art 72 Vcomma TUB, come nella fattispecie avvenuto, senza necessità di delibera della Assemblea dei soci

Per il resto si osserva quanto segue.

Sulle questione sollevata da alcuni resistenti della "illegittimità" della sottoposizione della Banca alla Amministrazione Straordinaria, che si riverbererebbe sulla stessa possibilità di svolgere azione di responsabilità del Commissario Straordinario, basti in questa sede cautelare richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2328/2015 (doc 63) che sul punto ha rigettato l'appello proposto da Piva e altri avverso la sentenza TAR Lazio n.623/2014



Non è condivisibile neppure l'assunto secondo cui l' esercizio di azione di responsabilità da parte del Commissario violerebbe la Direttiva UE 2014/59 UE dovendosi rilevare innanzitutto che detta direttiva è del luglio del 2014 con termine di recepimento fissato al 31 dicembre 2014 mentre l'azione di responsabilità de qua è stata azionata anteriormente nell' ottobre 2014 in costanza di termine per il recepimento; in ogni caso l'art. 29 al comma 8 fa salva la disciplina interna quanto ai diritti degli azionisti e nel nostro diritto nazionale è sistemica la previsione che in caso di sottoposizione della società a procedure "straordinarie" l'azione di responsabilità venga esercitata dall'organo investito della procedura e non dalla assemblea dei soci (v. anche per le s.pa. sottoposte a procedura ex art 2409 c.c il comma 6 del medesimo articolo che prevede che spetti all'amministratore straordinario l'esercizio della azione di responsabilità). Va poi rilevato che


- la responsabilità dei singoli amministratori/sindaci/ direttore generale è una responsabilità solidale di tal che non sussistendo litisconsorzio necessario è in facoltà di parte ricorrente chiedere la misura cautelare nei soli confronti di alcuni di essi di tal che le doglianze di alcuni resistenti per non essere stata la azione cautelare svolta contro tutti gli amministratori e sindaci è infondata;
- la solidarietà comporta che ciascuno risponda nei confronti della parte danneggiata per l'intero con riferimento ai fatti illeciti che lo riguardano (e dunque con riferimento agli illeciti posti in essere con suo contributo commissivo od omissivo nel periodo nel quale egli ha ricoperto la carica, o per il direttore generale, svolto le relative mansioni) e ciò indipendentemente dall'entità del suo apporto causale e dalla graduazione della sulla responsabilità, graduazione che rileva nei rapporti "interni" tra i soggetti responsabili ma non nei confronti del danneggiato;
- l'art. 72, 5° comma, TUB, che prevede che la azione di responsabilità possa essere esercitata dal Commissario Straordinario contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, va interpretato nel senso che detta azione possa essere esercitata non solo verso coloro che facevano parte di tali organi al momento dello scioglimento, bensì verso tutti coloro che sono stati membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo nel periodo intercorso fino allo scioglimento. In tal senso si è espressa con condivisibile motivazione la Corte di Cassazione, (v. sentenza n. 13765/2007) la quale ha precisato che l'aggettivo "disciolti", "vale a contrapporre tali organi a quelli "subentranti", che entrano cioe' in carica dopo la conclusione del periodo di amministrazione straordinaria, menzionati nel successivo articolo 75, comma 3.Quell'aggettivo, quindi, ha una mera funzione descrittiva dello stato in cui gli organi in questione vengono a trovarsi nel corso dell'amministrazione straordinaria; non e' consentito desumerne che il legislatore abbia voluto in tal modo

circoscrivere la portata della norma alla composizione che detti organi avevano al momento del loro scioglimento. L'organo resta tale (ed e' "disciolto" finche' dura l'amministrazione straordinaria) indipendentemente dalle contingenti vicende dei suoi componenti; e sono "membri" dell'organo (ormai "disciolto") tanto coloro che ne facevano parte al momento dello scioglimento quanto coloro che ne avevano fatto parte in precedenza. Non diversamente, nel codice civile, si parla di azione di responsabilita' esercitabile contro gli amministratori, i sindaci o i direttori generali, ma nessuno sosterrebbe che l'azione non puo' essere promossa contro chi, al tempo della citazione in giudizio, ha cessato di essere amministratore, sindaco o direttore generale della societa" nella stessa sentenza viene altresì condivisibilmente precisato che anche sul piano logico e sistematico, tale interpretazione e' l'unica plausibile, concludendo con l'affermazione che " le ben intuibili ragioni che hanno indotto il legislatore a sostituire la volonta' degli organi espressi dalla societa' con la valutazione dell'autorita' di vigilanza sussistono identiche in entrambe le ipotesi, indipendentemente dalla data" in cui detti soggetti hanno fatto parte dei disciolti organi

l'azione sociale si prescrive nei cinque anni dalla cessazione della carica o dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato e dunque per nessuna delle posizioni qui in esame è intervenuta prescrizione.

Va dunque verificato se sussista il fumus boni iuris in relazione ai principali addebiti mossi dalla ricorrente e se sussista periculum in mora

Giova premettere che le cariche ricoperte dai resistenti sono state le seguenti:



presidente Cda dal 2005 al 2013 componente Cda dal 2005 al 2013 componente cda dal 2005 al 2013

direttore generale dal 2005 e dimissionario dall' agosto 2010

scomponente cda dal 11.5. 2008 al 2013 componente cda dal 11.5.2008 al 14.5.2013 componente cda dal 11.5.2008 al 14.5.2013

componente del collegio sindacale dal 3.4. 2005 al 14.5.2011 e presidente del collegio sindacale dal 15.5.2011 al 11.3.2013

componente del collegio sindacale dall'11.5.2008 all'11.3.2013




Parte ricorrente ha affermato in primis che dalle ispezioni della Banca d'Italia condotte nel 2010 e nel 2012 (v doc. 1 e 2 attorei), oltre che dalla proposta di scioglimento avanzata dalla stessa Banca d'Italia con nota 02022/13 è emersa l'inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo della Banca, e che in particolare la relazione conclusiva dell'Ispezione svoltasi dal 3 settembre al 14 dicembre 2012 ha evidenziato una serie di gravi lacune e incongruenze. Da detta relazione - a cui è seguito il Commissariamento e la irrogazione di sanzioni ai componenti degli organi disciolti- era emerso in sintesi (v pag 48 citazione):

- un significativo rischio di credito, espresso da indicatori di flusso e di stock delle sofferenze pari rispettivamente al 4,1% a e al 14.2% ...
- che le stime delle garanzie immobiliari erano risultate in più casi errate
- che la gestione andamentale risultava contraddistinta da rilevanti anomalie
- che parimenti quanto al controllo andamentale l'operatività era risultata di scarsa efficacia per mancanza di coordinamento tra le varie funzioni ed uffici
- che i tempi di recupero e la attivazione delle procedure relative erano risultate affette da ritardi e incompletezze
- che una serie di operazioni, in particolare quelle relative al Gruppo " erano risultate contraddistinte da imprudenze ed irregolarità in genere e nella concessione del credito, nel controllo andamentale e nell'attività di recupero


In linea generale la giurisprudenza maggioritaria conferisce attendibilità alle risultanze delle Ispezioni della Banca in considerazione della provenienza delle stesse da Autorità terza che ha ruolo di ente preposto alla vigilanza bancaria pubblica dotato di specifica esperienza tecnica e la valorizzazione di dette ispezioni può essere vieppiù apprezzata in sede cautelare ove la delibazione è sommaria qual è la presente, fermo restando in ogni caso che le valutazioni e risultanze tecniche di dette relazioni ben possono essere contrastate da specifici elementi di segno opposto e che in ogni caso non discende automaticamente dal rapporto ispettivo la prova della responsabilità, dovendo parte attrice\ricorrente fornire la prova delle condotte illecite e del nesso di causa con gli allegati danni e dovendosi il tutto valutare non ex post ma sulla scorta di giudizio prognostico ex ante.

E proprio sotto tale profilo la ricorrente non si è limitata a richiamare i verbali ispettivi ma ha altresì esposto di aver fatto analizzare specificamente varie posizioni che hanno generato perdite ad una società specializzata in dette analisi tecniche la "PricewaterhouseCoopers" (di seguito PWC) con il "compito di evidenziare le gravi criticità sia nell'ambito delle istruttorie compiute al fine di pervenire agli affidamenti sia nell'assunzione delle delibere sia infine nel successivo controllo andamentale e nel rinnovo delle linee di credito" (vultima memoria della ricorrente) e ha prodotto in causa la relazione di detta società.

Fatti salvi tutti i doverosi approfondimenti tecnici ed istruttori in sede di cognizione piena, nella presente sede di natura sommaria cautelare, vengono esaminate le principali posizioni che la ricorrente ha posto a base della richiesta di sequestro.







ha prestato fideiussione per il 50% dell'importo deliberato e dunque per € 2,5 milioni in data 10.7.2006 a favore di a con patto di postergazione; vi sono poi state stata proroghe della fideiussione; l'una deliberata nell'agosto 2011 e poi altra in data 19.9.2011 per valore inferiore di € 950.000; ulteriore proroga in data 9.1.2012 sempre per importo di € 950.000; il tutto sempre con patto di postergazione. Da rilevare che pur essendo stato concesso finanziamento in pool per € 5.000.000 l'importo effettivamente erogato è stato di € 1.900.000 (il resto doveva esser erogato ad avanzamenti lavori che non vi sono stati), di qui la riduzione ad € 950.000 (50%) della garanzia prestata dalla e con patto di relazione PricewaterhouseCoopers" di seguito "PWC" pag 66/67 non sono contestati).

Parte ricorrente ha indicato quali profili di responsabilità l'aver deliberato l'affidamento senza assunzione di garanzie e le proroghe senza che fossero recepiti i giudizi espressi dall'Ufficio crediti Problematici nell'aggiornamento 2008 che indicava la inadeguatezza delle garanzie rispetto al rischio e senza che il preposto avesse espresso il giudizio sulla capacità di rimborso e senza che la Direzione avesse espresso un commento che consentisse la valutazione dei rischi.

Rilevano i resistenti che la società era già proprietaria di terreno edificabile libero ed acquisito con finanziamento soci; che non erano all'epoca prevedibili le poi sopraggiunte difficoltà di realizzazione della operazione immobiliare per la quale era stato concesso il finanziamento conseguente all'approvazione di legislazione regionale recante divieto di realizzazione di immobili a distanza limitata dai canali; che si era trattato di operazione in pool e che sussisteva garanzia originariamente capiente; anche in fase di proroga la garanzia benchè la sua valutazione fosse stata ridotta (ad € 2.100.000) era sufficiente.

Sul punto, in sintesi va rilevato che il finanziamento concesso da Banca centrale era in realtà assistito da ipoteca e che una volta escussa la fideiussione (che copriva metà del finanziamento) in tale ipoteca sarebbe subentrata la valuabili.

Va poi rilevato che benchè il finanziamento concesso ammontasse ad € 5.000.000,00, la sua erogazione dopo gli iniziali € 1.900.000,00 era condizionata agli avanzamenti lavori.

Ciò posto dovrà essere esaminata in sede di cognizione piena, con valutazione ex ante, se la garanzia originaria fosse stata effettivamente sovrastimata non avendo allo stato la ricorrente fornito sufficienti elementi tecnici per affermare ciò ed osservandosi che la garanzia ipotecaria (v.pag 8 doc.14 ipoteca a favore di) anche a voler r tener conto della sua riduzione di valutazione effettuata in sede di proroga, correlata alle modalità di erogazione del finanziamento (€ 1.9000.000,00 all'inizio, il resto solo ad avanzamento lavori che avrebbero



consentito di verificare "l'aumento della garanzia data dal terreno ed immobili in costruzione) potrebbe risultare adeguata.

E' ben vero poi che la direzione generale e il preposto, come asserito dalla ricorrente. si sono in realtà limitati a riferire solamente i dati salienti del piano finanziario del cliente ma non hanno affatto formulato un giudizio sulla capacità di rimborso in relazione alle operazioni quali indicate nel piano e vi è quindi mancanza di adeguati commenti sullo stesso ai fini della valutazione del rischio ma allo stato - mancando elementi che inducano a ritenere che ex ante che la valutazione del piano dovesse essere "negativa" ai fini della capacità di rimborso - non è da ciò evincibile de plano da tali mancanze istruttorie, nesso di causa con il lamentato danno, dovendosi tutti questi aspetti essere adeguatamente approfonditi, sotto il profilo tecnico in sede di cognizione piena.

La gestione successiva alla concessione e prima erogazione, appare connotata dalle criticità rilevate dalla ricorrente, specie alla luce della segnalazione dell''Ufficio crediti Problematici che sin nell'aggiornamento 2008 indicava la inadeguatezza delle garanzie rispetto al rischio, ma va adeguatamente valutato in sede di cognizione piena con giudizio controfattuale se la mancata "modifica" della scadenza sarebbe stata idonea a contenere il danno derivato da tale operazione che secondo la prospettazione della ricorrente è pari, in linea capitale ad € 950.000, e cioè all'intero importo della fideiussione

Si osserva poi sotto il profilo del quantum che è in corso un seria trattativa per la transazione con entrambe le banche (v nuovo doc 1 di parte ♣) che potrebbe ridurrebbe la perdita ad € 200.000,00 in linea capitale.

- o, titolare di una azienda agricola è stato destinatario di due posizioni finite in sofferenza
- l'una di mutuo fondiario concesso in data 14.5.2007 per € 1.000.000,00 per ristrutturazione dei debiti aziendali
- L'altra di sconto di cambiale agraria concesso in data 8.3.2010 per € 90.000 finalizzato all'acquisto di scorte di cereali e a liquidità

Viene evidenziato dalla ricorrente, richiamando le valutazioni espresse dal Commissario Straordinario che l'istruttoria è stata caratterizzata da giudizio di merito creditizio del Preposto e del Servizio Crediti non coerenti con la reale situazione in allora, quale successivamente nel 2013 verificata dall'Ufficio controllo Rischi (v doc. 21 della ricorrente), che il soggetto si trovava in sofferenza senza che la circostanza abbia costituito oggetto di specifica considerazione nella pratica di fido e nella delibera e senza che la complessiva operazione fosse accompagnata da un piano di ristrutturazione compiuto ed attendibile.

La ricorrente ha altresì evidenziato in particolare che: ben essendo chiaro che la ipoteca da acquisire a presidio del credito sarebbe stata di grado posteriore al primo per presistenza di ipoteca giudiziale, nel giudizio di rischio non si fa menzione che ben due banche avevano già classificato in sofferenza il R ; il parere favorevole del preposto era motivato in relazione "alla presentazione del dr.

base di una valutazione contabile/estimativa, detta valutazione era espressa su carta intestata di una società in documento che non recava nè data né firma né risultava aggiornato alla data dell'istruttoria; nella richiesta di affidamento 8.5.2007 vi era difformità rispetto alle risultanze della valutazione contabile/estimativa poiché non si menzionavano né i debiti verso . (per € 40.076,00) né un debito cambiario (di € 20.000) verso ; inoltre la relazione preliminare al contratto di mutuo del risultanze della valutazione di altre ipoteche oltre a quelle citate nella delibera del 14.5.2007.

Alcuni resistenti hanno sottolineato che si trattava di operazione di consolidamento del debito e ciò proprio in forza di considerate sofferenze e di ipoteche Altri (v difesa hanno osservato che vi erano stati dipendenti infedeli e pertanto non era stata fatta, dolosamente con artifici e raggiri, menzione di alcune ipoteche e di alcune sofferenze da parte dei dipendenti che dovevano istruire le pratiche (il capo servizio fidi rag ,), il preposto pro tempore presso la filiale di 1 rag) e ciò non poteva esser addebitato al Consiglio di Amministrazione.

Va però rilevato (v rilievi dell' Ufficio centrale rischi doc 21 della ricorrente pag.5) che, al di là della gravità dell'eventuale occultamento doloso di situazioni pregiudizievoli da parte del preposto e dell'addetto al servizio fidi, comunque già la dichiarazione sugli affidamenti bancari in essere presso altri istituti di cui alla richiesta di affidamento del non coincideva con quanto poi dichiarato nel documento "valutazione contabile estimativa" poiché come rilevato dalla attrice non si menzionavano né i debiti verso Banca (per € 40.076,00) né un debito cambiario (di € 20.000) verso À anche a fronte delle sole ipoteche comunque note e sofferenze comunque note il piano di ristrutturazione presentato (alias la suddetta valutazione contabile estimativa, non era neppure firmato e datato e non era neppure dato sapere se esso fosse aggiornato come poi rilevato anche dall'Ufficio controllo Rischi) : ed in tale situazione, rilevabile anche in presenza delle addotte infedeltà dei dipendenti, la erogazione di finanziamento, con le connotazioni indicate dalla ricorrente, e senza adeguate garanzie è stata del tutto imprudente, in quanto tale esulante dall'area di insindacabilità della scelte gestionali. Le schede contabili prodotte da ultimo dalla banca portano un saldo contabile al 31 dicembre 2013 relativo a tre linee di credito (parrebbe quindi contemplare perdite non solo derivanti dalle linee di credito qui contestate) quindi è opportuno in questa sede, fatti salvi gli approfondimenti tecnici e istruttori in sede di cognizione piena parametrare il danno, in linea capitale a quanto indicato nella relazione PWC pag 154 dunque € 597.292,00 relativamente alla operazione del maggio 2007 ed € 88.502,00 relativamente alla operazione del febbraio 2010. (E' presumibile come riferito dalla ricorrente che le esecuzioni immobiliari avranno esito negativo per la ricorrente in forza dell'esistenza di plurime ipoteche di terzi gravanti sulle proprietà costituenti la garanzia del credito)

Del danno in linea capitale per € 597.292,00 rispondono gli amministratori e sindaci
in carica nel 2007 e cioè [
nonché il Direttore Generaled
Del danno in unea capitale per € 88.502,00 rispondono tutti gli amministratori e
sindaci resistenti (tutti in carica nel febbraio 2010) e il direttore generale
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La posizione — 3 secondo la relazione PWC ha generato una perdita in
linea capitale di soli € 6751,00 di tal pare opportuno rinviarne l'esame in sede
meritale

attualmente (,rl. in liquidazione)

La società è partecipata al 5,72 % da oltre che da altre banche ed è sorta per creare nel territorio una struttura per servizi medico diagnostici specializzati.

Come osservato dalla ricorrente la società ed è stata fatta oggetto di ingenti finanziamenti a condizioni di particolare favore pur non essendo mai divenuta operativa.

In particolare vi è stata:

- concessione di mutuo chirografario il 3.7.2006 per 860.000,00, frutto di rinegoziazione di un precedente maggior finanziamento in pool di € 1.225.000,00 del 2005.

Come risulta dalla relazione PWC (v pag 166) gli stessi liquidatori della società in data 19.11.2013 hanno rilevato che la società s.r.l. "all'epoca dell'erogazione del finanziamento (17.7.2006) versava pacificamente in situazione di eccessivo squilibrio finanziario come risulta dai bilanci chiusi 31.12.2005 .. tant'è che già nel gennaio 2005 ovvero prima che la società approvasse il bilancio 2004 e che subisse le ingenti perdite dell'anno 2005 la società aveva deliberato un aumento di capitale di € 574.797,72 modificandolo da € 1.425.374,40 ad € 2.000.172,12: Il predetto aumento di capitale, peraltro fu sottoscritto solamente in misura pari ad € 31.000"; Sempre dalla relazione PWC risulta che il preposto il 7.9.2007 in siffatta situazione ha espresso parere favorevole senza però esprimere alcun giudizio circa la capacità di rimborso della società e anche il Direttore Generale ha espresso parere favorevole senza formalizzare un commento di valutazione del rischio; il finanziamento è stato erogato senza alcuna garanzia nonostante tali carenti indicazioni afferenti l'istruttoria situazione di squilibrio finanziario della società destinataria del e vieppiù in finanziamento apprezzabile anche alla sola lettura dei bilanci

La relazione PWC ha evidenziato che anche la precedente operazione del 2005 di concessione di mutuo chirografario per € 1,225 milioni, di cui quella esaminata integra rinegoziazione presentava analoghe criticità "istruttorie", non avendo il preposto espresso giudizio sulla capacità di rimborso nonostante non vi fossero garanzie.



Altra operazione è consistita in concessione di fideiussione a favore di L₁ t s.p.a per € 420,000 il 10.9.2007 a garanzia del pagamento delle somme dovute in forza di locazione di apparecchiatura diagnostica fornita da F ____s s.p.a.

Sempre i liquidatori hanno evidenziato che il bilancio chiuso al 31.1.2006 nonostante l'aumento di capitale di \in 464.746 presentava un patrimonio netto di \in 363.079 con un'ulteriore perdita di esercizio pari ad \in 101.702,00; il capitale investito era largamente insufficiente a garantire l'equilibrio finanziario della società.."

Anche in relazione a tale operazione posta in essere in situazione di squilibrio finanziario della società e senza garanzie, nessun commento del preposto vi era circa la capacità di rimborso e anche la direzione generale ha espresso parere favorevole senza formulare commenti che permettessero la valutazione del rischio.

Si tratta come evidenziato dalla ricorrente, di operazioni poste in essere senza garanzie e per le quali non vi sono concrete possibilità di recupero alla luce del fatto che il credito della è è stata valutato considerato come "postergato" in quanto ritenuto "finanziamento del socio" ai sensi dell'art. 2467 c.c. (si veda sentenza Corte d'Appello di Venezia del 13.11.2014 doc. n. 21 del ricorrente) con danno allo stato valorizzabile in € 795.345,14 come evincibile dai docc. 19 e 20 della banca.

E' stato affermato dai resistenti a contrastare tali elementi di responsabilità che si trattava di iniziativa benefica non andata a buon fine per fatti sopravvenuti indipendenti ed in particolare per mancato reperimento di fondi regionali in virtù di contenziosi poi sviluppatisi (v difesa niù altri); altra parte ha a sua volta sottolineato che vi era un accordo con la parte pubblica al momento delle operazioni de quibus, e che le ragioni di credito della banca sarebbero state assicurate dal corrispettivo che la si impegnava a versare a li che aveva portato a concludere le operazioni senza garanzie, con scelta non sindacabile (v)

Va però osservato che la finalità benefica non escludeva la necessità di idonea valutazione del rischio, che le operazioni contestate sono state poste in essere quando già vi erano inequivoci e rilevanti segnali di sofferenza e che gli invocati accordi con la parte pubblica non sono equipollenti a garanzia.

E' stato anche affermato (v.difesa dei sindaci _n e):

- che la assenza di garanzie discendeva dalla partecipazione alla compagine sociale e tale partecipazione assicurava il controllo della operazione.
- che la partecipazione de' al Consiglio di Amministrazione e del al Collegio sindacale (discendente dalla partecipazione della Banca al capitale sociale) garantiva adeguato controllo sull'operazione anche senza garanzie
- che la prenditrice aveva veste di società per azioni i cui mezzi propri giustificavano l'operazione
- che si trattava di start up sicchè è irrilevante che la società non fosse operativa
- che in ogni caso vi era il parere favorevole della struttura tecnica

Va osservato allo stato che la partecipazione nella misura del 5.72% al capitale sociale non garantiva affatto il controllo dell'operazione e che la presenza de in consiglio di amministrazione e del nel collegio sindacale della società non



esonerava la Banca, soggetto finanziante, dalla adeguata valutazione del rischio vieppiù in presenza di sofferenze e di inoperatività della società non giustificabile con il fatto che si trattasse di start up poiché la società è stata costituita nel 2000 e le operazioni de quibus sono state poste in essere a distanza di anni dalla sua costituzione (nel 2005 e poi nel 2006 e 2007); la asserita circostanza che la società trattandosi di s.p.a. avesse mezzi propri che giustificavano l'operazione è smentita dai bilanci da cui per contro emergeva, come poi riferito dai liquidatori, uno squilibrio finanziario che non giustificava operazioni senza garanzie di rientro.

Vi è poi da rilevare che i pareri della Direzione Generale e del preposto erano incompleti di tal che su di essi non può basarsi la esenzione di responsabilità dei sindaci in carica all'epoca delle operazioni contestate, che non hanno adeguatamente vigilato sulla concessione dei finanziamenti" e che dunque ne rispondono insieme agli amministratori.

A sua volta il Direttore generale ha affermato che dalle verbalizzazioni del Consiglio di Amministrazione risulta che erano note le condizioni della società al momento della erogazione del credito ed anzi la Banca aveva osservazione privilegiata tramite il !_ he il in rispettivamente membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in __ e e ciò interromperebbe il nesso causale in relazione alle sue omissioni.

Vi è però allo stato da rilevare che la conoscenza in capo al en della situazione della società "finanziata" non esime il Direttore Generale dalla sua responsabilità atteso che egli avrebbe dovuto supportare non tanto il ed in quanto l'intero Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale nelle loro valutazioni, non potendosi ritenere che la mera conoscenza diretta del e del la e del la siano un equipollente dei commenti per valutazione del rischio da parte del Direttore Generale da mettersi a disposizione dell'intero Consiglio e dell'intero Collegio sindacale.

Del danno pari allo stato ad € 795.345,14 rispondono amministratori e sindaci in carica nel periodo delle contestate operazioni e dunque

Generale

Allo stato non sono per contro emersi elementi di responsabilità degli organi nominati nel triennio successivo (dal 2008-2011) alla effettuazione delle contestate operazioni non avendo parte ricorrente allo stato indicato quali sarebbero state le adeguate iniziative di detti organi atte a ridurre o eliminare il danno sì da consentire giudizio controfattuale e valutazione del nesso causale

Le operazioni che vengono in rilievo sono descritte a pag 86,87 88 della citazione.

Sono in contestazione in primis la concessione di linea di credito in favore di _____ i s.p.a., costituita nel luglio 2009 analizzata anche nella relazione PWC per Euro 300.000,00 nel marzo 2010, assistita da garanzia consortile della ____ ed ____ ne per € 150.000,00 e fideiussione di ____ s.r.l. per € 450.000,00 concessione per cui vi era parere favorevole del Direttore Generale.



Vi è altresì concessione di credito a s.r.l. società costituta nel 2007 per la gestione di locali, esercizi pubblici negozi di abbigliamento e alimentari in Le linee di credito contestate sono (v pag 52 citazione)

) la erogazione del credito fatta sulla scorta di detti

sindacabile (v. difesa

presupposti e con insufficiente garanzia.





- fido in conto corrente per € 50.000,00 in data 13 gennaio 2010 per necessità di cassa garantito da € per € 35.000,00
- un mutuo chirografario per € 100.000,00 del gennaio 2010 per consolido passività a breve garantito de per € 70.000,00
- un mutuo chirografario per € 500.000 del marzo 2010 per ristrutturazione fabbricato commerciale e ristrutturazione del debito garantito de per € 250.000,00

risulta che vi fosse finalità di recupero di altre posizioni (di soggetti diversi) a sofferenza (v. doc 31 della ricorrente e v. relazione PWC pag. 139)

Devesi rilevare che nel gennaio 2010 l'ufficio fidi e il Servizio clienti riportano solo, quanto al fido e al primo mutuo, che si tratta di pratiche concordate con la Direzione generale.

Il preposto in data 4.1.2010 dà atto che le richieste rientrano in un più ampio progetto di ristrutturazione del credito dell'intero gruppo riferisce che il bilancio 2008 della società presenta discreti equilibri reddituali e finanziari e relativamente al giudizio sul rischio afferma che l'attività trae reddito dagli incassi e che l'affidamento dovrebbe consentire l'accredito di flussi reddituali tali da consentire la copertura anche dei debiti pregressi

Il 22.2.2010 però il Servizio Clienti segnalava (in relazione ad ulteriori richieste di credito) di aver ricevuto in Tableau Clienti indicazione dell'esistenza di numerosi protesti di cambiali nel periodo 12.8/11.09 mentre per converso il dossier cerved dava conto di inesistenza di protesti a carico dell'impresa; segnalava, fra l'altro, che non si disponeva di una valutazione peritale circa la licenza che la società affermava di voler acquistare né di un preliminare di compravendita; segnalava che risultava i ma la richiesta avanzata di esibizione un affidamento presso degli estratti conto al 31.12.2009 e al 31.1.2010 era stata disattesa. Dava conto inoltre di non disporre di dati relativi al 2009, né conto economico e previsionale per il 2010, e di non disporre elenchi principali clienti e fornitori e che anche le richieste relative alla posizione con l'Erario erano state disattese. Concludeva affermando che le richieste di erano "meritevoli di ulteriori approfondimenti". Il preposto il 26.2.2010 relativamente alla capacità di rimborso ribadisce che i futuri redditi sono sufficienti a copertura degli impegni assunti pur ritenendo essenziali garanzie e attento monitoraggio dei programmi di lavoro dichiarati

In data 1.3.2010 il direttore generale afferma di aver approfonditamente disaminato posizione e programmi della cliente e di ritenere sussistente capacità di rimborso e garanzie e in data 22.3.2010 esprime parere favorevole.

Vi è da osservare però che i rilievi dell'Ufficio Crediti sono ampiamente suffragati anche da quanto poi successivamente evidenziato dall'Ufficio Crediti Problematici nel maggio 2010 circa la problematica situazione economico finanziaria e bancaria già esistente e rilevabile al momento della erogazione dei crediti (v pag 145 relazione PWC laddove si evidenziano anche eclatanti incongruenze del bilancio 2008 quali fatturazioni per oltre € 3.000.000,00 a fronte di pressochè inesistente



ricorso al sistema bancario, tranne che per fido di € 30.000,00); la carente istruttoria e la carente valutazione dei rischi del Direttore Generale del resto è indirettamente confermata anche dal fatto che a nemmeno due mesi di distanza dalla deliberazione dell'ultimo mutuo e senza che fossero intervenuti rilevanti mutamenti della situazione della società, i flussi era già risultati insufficienti a fronteggiare gli impegni verso la Banca (v sempre relazione dell'Ufficio Crediti Problematici del 22 maggio 2010)

A fronte degli specifici rilievi del 22.2.2010 non risulta nella presente fase sommaria, al di là delle affermazioni del Direttore Generale approfonditamente disaminato le posizioni, che egli abbia formalizzato anche in relazione agli aspetti problematici indicati dal Servizio crediti e poi dall'Ufficio Crediti Problematici (con riferimento a situazioni che era già apprezzabili al momento delle operazioni) un commento che involvesse anche tali aspetti e che permettesse anche in parte qua la effettiva valutazione del rischio: ciò in primis in relazione alla operazione del marzo 2010 quando già erano stati formalizzati gli elementi problematici (protesti) dal Servizio Crediti e quando lo stesso Servizio aveva dato atto di una sostanziale indisponibilità di documentazione sia economico finanziaria sia bancaria; analoga carenza va ravvisata anche con riferimento alle operazione del 2010, quando il servizio crediti aveva solo dato atto di operazione concordata con la direzione generale, in quanto analoghe criticità e documentali segnalate nel febbraio 2010 erano già presenti anche nel gennaio 2010. Non si verte dunque ancora una volta di mera applicazione della businnes judgement rule ma di delibere di concessione di crediti del Consiglio di amministrazione e parere favorevole del Direttore Generale senza adeguate garanzie e fondate su istruttorie assolutamente carenti relativamente a cliente che non aveva fornito adeguato supporto documentale in ordine alle proprie capacità economico finanziarie, peraltro a fronte di un bilancio 2008 da cui emergevano "anomalie" (v. rapporto tra volume del fatturato e ricorso al credito bancario).

Trattasi di società costituita nel giugno 2003. Le operazioni contestate dalla banca sono:

Le osservazioni dei resistenti al di là delle generiche affermazioni che vi fossero anche degli elementi favorevoli, non risultano allo stato superare dette evidenze negative.



⁻ un fido concesso nel novembre 2009 per € 50.00,00 per necessità di cassa collegate all'attività

⁻ un mutuo chirografario concesso sempre nel novembre 2009 per € 100.000 destinato ad acquisto frequenza radio

⁻ un mutuo chirografario concesso nel marzo 2010 per € 130.000 destinato ad acquisizione frequenze radio

Con riferimento a tale società il preposto ha segnalato elementi pregiudizievoli (cambiali protestate) e riferito di una capacità di rimborso non valutabile segnalato garanzie non valutabili.

Il Direttore generale per contro ha espresso parere favorevole.

<u>Le</u> operazioni tutte di cui trattasi de quibus attengono ad arco temporale tra novembre 2009 e marzo 2010 e quindi tutti gli odierni resistenti ne rispondono

Si tratta di società costituita il 15.11.2007

L'operazione contestata è il fido di conto corrente per €4.000.000,00 garantito da ipoteca su un terreno intestato alla società, ipoteca valutata in data 27.5.2010 € 1.162.000,000 dal tecnico della banca (v pag 2 doc. 42)

fido concesso con delibera in data 2.12.2007 poi rinnovato il 23.12.2010 e il 19.9.2011.

Il fido 2007 è stato concesso a società appena costituita e si trattava di nuovo rapporto con detta cliente. Il preposto non ha formalizzato alcun giudizio sulla capacità di rimborso generica; il Direttore non ha formalizzato commenti atti a consentire una effettiva valutazione del rischio se non commento generico su valore strategico in posizione centralissima e che la società aveva soci con esperienza settore; egli ha altresì riferito (come del resto fatto anche dal preposto) del business plan presentato dalla cliente e ne ha esposto i dati salienti (costi, ricavi, cubature e utile finale di € 1.902.500,00) ma non ha formulato uno specifico commento di tali dati, della operazione immobiliare quali indicati nel business plan e della sua fattibilità sì da supportare con pertinenti commenti la valutazione del rischio.

Oltre a tali carenze, vi è la nuova valutazione della garanzia effettuata il 27.5.2010; ancorchè possa ritenersi che tale stima ribassata possa esser determinata in parte dalla generalizzata riduzione di valore degli immobili determinatasi sul mercato dal 2008 in poi in ragione della notoria crisi immobiliare, una così rilevante



svalutazione della garanzia fornisce elementi, valorizzabili in sede sommaria, di una inadeguatezza anche ab origine della garanzia.

Il rinnovo del 23.12.2010 e anche quello del 2011 sono stati poi effettuati in situazione di patrimonio netto negativo della società segnalato sia dal preposto che dall'ufficio fidi.

La ricorrente ha da ultimo precisato che : la esposizione sul conto della società (c/c n. alla data del 30.6.2014 reca un saldo pari $a \in 3.823.209,83$ (doc. n. 29) ; in considerazione dell'ipoteca esistente, la perdita in linea capitale è prevista in $\in 1.999.276,62$ (importo che coincide anche con quello evidenziato nella relazione PWC) e tali precisazioni, che tengono conto anche di quanto è possibile ricavare dalla garanzia esistente, in sede sommaria possono esser valorizzate per parametrare il danno.

Rispondono di tale danno tutti amministratori e sindaci e anche il direttore generale benchè all'epoca dell'ultimo ultimo rinnovo fosse già dimissionario poiché le proroghe sono comunque collegate all'originario finanziamento e non risultano sic et simpliciter interruttive del nesso casuale tra la originaria concessione e il danno.

Le operazioni contestate dalla banca sono

- un mutuo chirografario per € 500.000,00 concesso nell'agosto 2006, garantito da lettera di patronage della controllante s.rl.
- una sovvenzione a scadenza concessa il 16.11.2009 per € 280.000,00 garantita da fideiussione sempre della ni s,r.l. garantito pari importo

La relazione di parte PWC ha rilevato quanto ad entrambe le operazioni che le garanzie erano insufficienti (v pag 127) e che la Direzione non ha formalizzato un commento che permettesse la valutazione dei rischi.

In particolare si osserva che il mutuo è stato erogato senza garanzie ipotecarie (ma solo fideiussorie) benchè il preposto avesse segnalato che si trattava di rapporto di nuova acquisizione e che il bilancio 2005 presentava perdite per 409.483 ripianate dal socio s.r.l; la capacità di rimborso era stata ritenuta dal preposto adeguata ma senza specifici commenti a riguardo e il Direttore generale non ha formulato nessun commento per la valutazione rischi

La sovvenzione concessa nel 2009 è stata preceduta da plurimi rilievi negativi: del preposto tra cui quello del 11.11.2009 che segnalava che la società era incagliata, era di fatto inattiva e aveva chiuso il 2008 in perdita coperta con l'utilizzo delle riserve; dell'Ufficio crediti problematici che segnalava anomalie e sconfinamenti.

La perdita collegata a tale posizione, è stata quantificata dalla ricorrente in € 511.428,54, sulla scorta della scheda contabile da ultimo dimessa doc .30 da cui però non agevole distinguere i danni derivati distintamente dalle due posizioni; viene pertanto assunto a base della parametrazione del danno in sede sommaria la elaborazione tecnica PWC che riporta un danno in linea capitale di € 120.621,00 in relazione al mutuo e di € 283.897,00 relativamente alla sovvenzione



CA3 Serial#: (
POSTECOM (
Emesso Da:
JZZO LILIANA
Firmato Da: GU

Della prima rispondono in ragione del periodo in cui il mutuo è stato concesso

nonché il Direttore Generale A Della seconda tutti i resistenti

Le operazioni contestate sono:

- un fido di conto corrente ipotecario concesso il 16.11.2009 per € 3.500.000,00 in pool con di complessivi € 5.500.000,00 (di cui € 2.000.000,00 di
- un fido in conto corrente chirografario inizialmente concesso il 28.12.2009 per € 200.000,00 per "copertura sconfinamento in attesa finanziamento soci" prorogato il 3.5.2010 e poi nuovamente prorogato ma per importo inferiore (€ 100.000) il 23.12.2010.

la Banca ha indicato quali addebiti il fatto che la concessione e la proroga delle linee di credito fosse avvenuta sebbene il preposto avesse riportato che vi erano sconfinamenti relativamente ad altri rapporti in essere; che le garanzie non erano capienti rispetto alle garanzie indirette rilasciate presso il sistema; che non erano state recepite le indicazioni del Servizio Crediti e Servizio Fidi che chiedevano di non concedere ulteriori proroghe; mancasse la formalizzazione da parte della Direzione Generale di commento che consentisse la valutazione dei rischi.

Hanno osservato i resistenti (v in particolare la difesa e la difesa la difesa e anche la difesa) che la società era proprietaria di un terreno in oggetto di intervento edilizio, che detto intervento era stato interrotto per contrasti con il Comune in sfociati in un contenzioso non prevedibile al momento della erogazione del credito; hanno poi osservato in sintesi quanto alla operazione in pool che si era trattato di una operazione di consolido con cui era stata rafforzata la posizione creditoria della banca tramite la acquisizione di una garanzia ipotecaria tanto che il preposto aveva aggiunto che si trattava di operazione assolutamente necessaria; il valore degli immobili era stato stimato dal perito della banca in € 7.328.000,00 e dal perito di le in € 8.000.000,00; che gli sconfinamenti erano improduttivi di danno perché compensati con la acquisizione di garanzia ipotecaria. Che in ogni caso non vi era affatto valutazione negativa sulle garanzie da parte del preposto

Le osservazioni dei resistenti sul punto relative alla concessione del credito risultano allo stato idonee, fatti salvi gli approfondimenti in sede meritale a contrastare la affermata responsabilità afferente la erogazione del credito in pool di tal che la vicenda dovrà essere approfondita in sede di cognizione piena; permangono criticità con riferimento alle proroghe del fido in conto corrente chirografario che però è opportuno vengano anch'esse vagliate in sede di cognizione piena





posizioni di tensione (ed in effetti il credito avrebbe dovuto servire anche a ripianare debiti)

Il danno in linea capitale ammonta ad € 112,626 (v relazione PWC) e di esso rispondono tutti i resistenti

Le operazioni contestate sono, la modifica della scadenza dell'affidamento deliberata, a garanzie invariate il 30.11.2009 con riferimento al mutuo edilizio per € 3.059.000,00 concesso nel settembre 2006 assistito da garanzia ipotecaria oltre il primo grado per € 6.118,00 su immobili e la ulteriore modifica deliberata il 10.5.2010

Dette deliberazioni del 2009 e del 2010 sono state indubbiamente rese in periodo di evidente tensione finanziaria, di crisi della società e di conclamata difficoltà della stessa ,come indicato dal preposto e dalla stesso Direttore Generale; poiché però non risulta indicata dalla ricorrente come anomala la prima operazione di concessione del mutuo del 2006 ma solo le successive modifiche non è allo stato desumibile se la perdita indicata dalla ricorrente sia effettivamente riconducibile a dette deliberazioni o non piuttosto a quella originaria del 2006.

L'attrice ha riferito che sulle posizioni delle società riferibili a maggiormente concentrata l'attenzione dell'ispezione della Banca d'Italia; i rapporti furono avviati nel 2007 con concessione di linea di credito per anticipo fatture per € 3.000.000,00 garantita da .p..a, concessione avvenuta sulla base lettera di patronage della controllante di istruttoria inidonea a valutare la capacità della controparte di produrre adeguati flussi finanziari al servizio del debito; che nel triennio 2007 - 2009 l'affidamento è lievitato ad € 15.000.000,00 per effetto di delibere progressivamente assunte senza acquisire documentazione aggiornata, facendo della società la prima posizione di rischio aziendale; che l'andamento del rapporto fu caratterizzato da gravi anomalie sia per il fenomeno delle doppie fatturazioni (con margine complessivo di maggiori anticipi per € 5.000.000,00) sia per lo sconto di documenti di dubbia esigibilità; che nél 29.4.2009 i era resa cessionaria di un credito della Banca verso s.p.a., credito acquistato con il ricavato di due operazioni anticipo fatture per € 1,5 milioni fatture poi scaricate come insolute insolute e il conto riaddebitato. Ha poi descritto le operazioni susseguitesi dal 2010 (v. pag 114 -116 di citazione a cui si rimanda).

Ha poi indicato quali profili di responsabilità: (v pag 119 citazione)

- Le carenze della fase istruttoria che non ha considerato adeguatamente la fattibilità dei processi finanziari e le capacità di rimborso dei richiedenti con conseguenti precoci inadempienze
- il mancato approfondimento della validità e consistenza della garanzie immobiliari
- la gestione delle linee autoliquidanti improntata a scarso rigore consentendo utilizzi in deroga alla policy aziendale



- la revisione dei fidi con consistenti ritardi
- le inefficaci attività di controllo andamentale e di recupero dei crediti.

•
I resistenti, osservando che la posizione delle società riferibili al non è stata esaminata nella relazione tecnica di parte attrice PWC hanno rilevato innanzitutto la indeterminatezza degli addebiti (pressochè tutti i resistenti); hanno altresì rilevato che all'esito del sopralluogo del 2010 la Banca d'Italia aveva considerato le operazioni come mero incaglio, che dopo la metà del 2010 nessun anticipo fatture era più stato erogato; che tutta la successiva attività era stata volta a ridurre la esposizione debitoria e si era svolta sotto il controllo della Banca d'Italia (v. difesa più altri, e difesa oltre che difesa oltre che difesa osservando come quest'ultima concludesse appalti con una municipalizzata del Comune di incaricata della raccolta dei rifiuti la cui attività era
assoggettata al controllo di un Commissario Straordinario, affermando che dai
bilanci e dalle situazioni infrannuali di mergeva redditività della società, che le garanzie immobiliari erano state valutate con perizia di stima, e gli interventi di ristrutturazione del debito fondati su compiute analisi della
situazione economica (difesa
Va evidenziato che la posizione di dette società non è stata esaminata nella
Relazione PWC; fermo che in sede di cognizioni piena dovrà darsi corso ad
approfondimento tecnico, non può non rilevarsi che nella presente sede, sommaria, ben possono essere valorizzate le risultanze delle indagini della Banca Italia nei limiti già in precedenza esposti.
Orbene nel doc .2 di parte attrice relativo al procedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia (nella parte relativa a "rilievi ed osservazioni" pag. 5) Banca d'Italia
afferma che " profili di particolare gravità hanno connotato la gestione degli
affidamenti concessi a società appartenenti al gruppo economico riconducibile a
nel presente procedimento ovvero tra l'altro : "istruttorie del tutto carenti specie
per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità della controparte a produrre
adeguati flussi finanziari; reiterate anomalie nell'ampliamento dei fidi e nella loro
gestione da parte del Consiglio, dell'ex Direttore Generale, dell'ex responsabile ufficio fidi e del preposto della filiale di c.c.".
ufficio fidi e del preposto della filiale di c.c.". Nell'allegato 2 del medesimo documento dedicato alla "gestione degli affidamenti
concessi a società appartenenti al gruppo economico riferibile a viene
specificato in primis che i rapporti della Banca con sono stati
avviati nel 2007 con la concessione di una linea di credito per anticipo fatture
garantita da lettera di patronage della controllant
concessione di detta linea di credito è stata deliberata il 6.8.2007 sulla base di istruttoria inidonea a valutare il concessità della contraparte a produrre adagnati
istruttoria inidonea a valutare la capacità della controparte a produrre adeguati flussi finanziari al servizio del debito e tale primo profilo di addebito non è
smentito dalle osservazioni dei resistenti.



Si trattava invero di società neo costituita nel 2007, di tal che la istruttoria sotto tale profilo avrebbe dovuto essere particolarmente accurata, nel mentre alcun indice specifico della adeguatezza della istruttoria è stato fornito: in primis trattandosi di società appena costituita (la costituzione è dell'aprile 2007) i rilievi sulla asserita reddittività deducibile dai bilanci è del tutto inconferente con riferimento alla prima concessione di credito; anche il rilievo secondo cui detta società concludesse appalti con una municipalizzata del Comune di incaricata della raccolta dei rifiuti la cui attività era assoggettata al controllo di un Commissario Straordinario è inconferente dovendo la banca far riferimento a concrete proprie specifiche analisi; dall'allegato 2 risulta peraltro che la società era stata costituita nell'aprile 2007 (dunque pochi mesi prima del concesso affidamento) attraverso il conferimento di ramo d'azienda relativo allo smaltimento rifiuti della s.p.a. società dello stesso "gruppo" che dopo la citata scissione è stata messa in liquidazione: allo stato neppure risulta che vi sia stata adeguata valutazione tecnica supportata da adeguati elementi oggettivi relativamente a tale ramo d'azienda conferito nella neo costituita più in generale alla neocostituita ____(che sarebbe stato agevole per gli amministratori e il direttore generale produrre in giudizio). Sempre dall'allegato 2 del citato documento 2 attoreo proveniente da Banca D'Italia, risulta poi che nel triennio 2007 – 2009 l'affidamento ad levitato sino ad € 15.000.000 senza acquisizione di documentazione aggiornata e anche tale rilievo di Banca d'Italia non è stato in questo subprocedimento smentito da documentazione allegazioni di segno diverso; devonsi poi aggiungere le operazioni anomale di doppia fatturazione (ben 26) cessate solo nel 2010, che hanno portato a maggiori anticipi per ben € 5.000.000.

Il fatto che le operazioni poste in essere da metà 2010 circa e volte al contenimento della esposizione debitoria siano state vagliate anche dagli organi di vigilanza non rileva al fine di escludere la responsabilità dei soggetti coinvolti atteso che tutto il rapporto sin dal suo sorgere e dai suoi primi sviluppi è stato caratterizzato da gravi irregolarità che hanno portato come rilevato da Banca d'Italia a precoci sofferenze.

Allo stato e in sede cautelare può assumersi quale parametro del danno quello delle sofferenze indicate nell'ultima memoria della ricorrente pari in totale ad € 2.846.000,00 di cui allo stato, in sede sommaria vengono chiamati a rispondere i resistenti tutti atteso come si è svolto il rapporto sino all'intervento della Banca d'Italia.

<u>Periculum</u>

Il periculum in mora può essere desunto o da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, o, anche da elementi soggettivi attinenti i comportamenti del debitore volti a depauperare il patrimonio o comunque a rendere più difficoltoso per il creditore l'esazione del proprio credito.



	Nella fattispecie risulta che dopo l'inizio delle operazioni di ispezione della Banca d'Italia (27 aprile 2010), i resistenti hanno posto in essere operazioni in pregiudizio della possibilità di soddisfazione dei crediti della Banca
	E' stato infatti documentalmente provato dalla Banca quanto segue:
•	con atto del (doc. n.1 della ricorrente) a rogito Notaio (assieme alla moglie ha conferito in fondo patrimoniale l'intera proprietà dei beni siti in el ela quota di 1/6 dell'immobile di pervenutogli per successione ereditaria. Come ben osservato dalla ricorrente nel fondo patrimoniale sono stati conferiti beni acquistati nel 1988 e il fondo è stato costituito a ridosso del decreto di scioglimento ex art. 70 T.U.B.
+	con atto de loc. 2 della ricorrente) a rogito Notaio
	assieme a a conferito in fondo patrimoniale: la proprietà di appartamento sito in, - la proprietà di appartamento
	proprietà di appartamento sito in, - la proprietà di appartamento
	sito in la quota di proprietà di un'abitazione sita in
	i e con successivo atto del 1.4.2014 (doc. 3 della
	ricorrente) sempre a rogito Notai
	conferito in fondo patrimoniale: la quota di proprietà di una
	casa d'abitazione sita a le l'intera
	proprietà di un ufficio sito in con ciò
	conferendo in fondo patrimoniale tutti i suoi immobili; anche in tal caso i fondi sono
	stati costituiti anni dopo l'acquisto dei beni, il primo in concomitanza con l'avvio
	della prima ispezione della Banca d'Italia.
(4 della ricorrente) assieme a rogito Notaio ha conferito in
	4 della ricorrente) assieme a ha conferito in
	iondo parimoniale: la proprieta dei beni siti ii
	beni immobili siti in uali la quota di ¼ di un immobile; la
	quota di ¼ di una serie di terreni e la piena proprietà di un ulteriore immobile, con ciò
	conferendo tutti i suoi immobili in fondo patrimoniale

Orbene detti fondi patrimoniali sono stati costituiti proprio grossomodo a ridosso della prima ispezione della Banca d'Italia e nel periodo successivo ed è di tutta evidenza che i fondi sono stati costituiti per sottrarli - in forza delle particolari limitazioni poste dall'art. 170 c.c. all'aggredibilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale da parte della generalità dei creditori - ad eventuali azioni della Banca a tutela del proprio credito. Il periculum è vieppiù apprezzabile se si considera anche l'entità delle ragioni creditorie della banca.

i (doc. 5 della ricorrente)

utto n.

fondo patrimoniale la piena proprietà dei beni siti in

ntegranti il suo patrimonio immobiliare

assieme a

con atto del C



periodo dalla Ispezione della Banca d'Italia in poi concretano il *periculum* richiesto desumendosi da essi la inequivoca volontà di sottrazione dei beni più facilmente aggredibili alle ragioni creditorie della Banca, periculum vieppiù esistente in ragione

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

delle assai rilevanti pretese creditorie; né è allo stato sufficiente ad elidere il periculum la esistenza di polizze assicurative non avendo le assicurazioni allo stato dichiarato di voler pagare quanto chiesto senza opporre "eccezioni".

Conclusivamente, tenuto conto che la quantificazione del danno come sopra effettuata è in buona parte correlata solo al danno in linea capitale nel mentre devesi considerare anche il rilevante importo per interessi maturati e maturandi per quella parte delle poste su indicate solo in linea capitale e per le spese, parte ricorrente va autorizzata a procedere a sequestro conservativo sui beni dei resistenti l'

fino a concorrenza di € 14.000.000,00 per capitale interessi e spese e nei confronti di

fino a concorrenza di € 11.500.000,00 per capitale interessi e spese

P.Q.M. Il Giudice

Autorizza la ricorrente Banca a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e crediti anche presso terzi dei resistenti

14.000.000,00 per capitale interessi e spese; autorizza altresì la ricorrente Banccedere a sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e crediti anche presso terzi dei resistenti

fino a concorrenza di € 11.800.000,00

per capitale interessi e spese Si comunichi Venezia 15.4.2016 Il giudice

SSERVATOR

Firmato Da: GUZZO LILJANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

